

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE AL TRANSITO SULLA VIABILITÀ LOCALE DI SERVIZIO ALL'ATTIVITA' AGRO-SILVO- PASTORALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 28 del 28.11.2017

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Soggetto gestore

Art. 3 Chiusura con cartello

Art. 4 Ordinanza di chiusura.

Art. 5 Pubblico transito

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

Art. 9 Registro permessi

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Art. 11 Limiti di transito

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Art. 13 Sanzioni

Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni

Art. 15 Polizza fidejussoria

Art. 16 Manifestazioni

Art. 17 Competizioni

Art. 18 Vigilanza

Art. 19 Danni

Art. 20 Manutenzione

Art. 21 Esenzioni al pagamento

Art. 22 Convenzione

Art. 23 Classificazione

Art. 24 Controlli

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro – silvo - pastorali, delle mulattiere e dei sentieri ricadenti all'interno del territorio comunale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 59 comma 3 della Legge Regionale 05 dicembre 2008, nr. 31:

1. Strada denominata T0 13234 00002 appartenente alla classe IV di transitabilità e che collega la località **Drano (località Polesella)** posta a quota mt. 450 s.l.m. e la località **Rancò** posta a quota mt. 800 s.l.m. nel Comune di Valsolda (CO);
2. Strada denominata T0 13234 00001 appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località **San Rocco dopo il “ponte di Biz”** posta a quota mt. 600 s.l.m. e la località **Alpe Bolgia** posta a quota mt. 1.100 s.l.m.
3. mulattiera che dal cimitero di **Castello** conduce a **Muzzaglio / Camporgna**;
4. mulattiera che dal cimitero **Castello** conduce a **Bresé**.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”, delle mulattiere e dei sentieri ricadenti all'interno del territorio comunale.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro - silvo - pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di

permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione e nei consueti modi di diffusione.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro - silvo - pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere: le generalità del richiedente, la targa o le targhe dei veicoli di cui si richiede l'autorizzazione al transito nel numero massimo di 3 veicoli per permesso, la residenza, le motivazioni per l'accesso, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Alla domanda deve inoltre essere allegata copia fotostatica della/e carta/e di circolazione dei veicoli da autorizzarsi e copia del bollettino quietanzato.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

Qualora sussistano i requisiti necessari, in conformità alla d.g.r. 08/08/2003 nr.7/14016, l'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà il transito di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) il numero progressivo del permesso;
- b) l'intestatario del permesso;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati con l'indicazione del numero di targa fino ad un massimo di tre;
- d) la scadenza del permesso.

Nel caso che uno dei mezzi autorizzati sia in riparazione, si potrà concedere a titolo gratuito in permesso sostitutivo per un periodo massimo di 15 giorni non rinnovabili, a condizione che venga specificato all'atto della richiesta il luogo di riparazione ed allegata idonea documentazione.

Nel caso di strade agro – silvo – pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 7 per tutte le strade agro - silvo - pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

Art. 9 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro anche elettronico i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalle disposizioni di legge vigente.

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como della Comunità Montana Alpi Lepontine nonché del Comune di Valsolda ed i mezzi di soccorso che, per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 13 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro – silvo - pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 della Legge Regionale 05 dicembre 2008, nr. 31. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 105, 57 a euro 316,17 con immediata interruzione del transito. Tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.

In caso di inottemperanza il trasgressore può essere denunciato per il reato penale di cui all'art. 650 C.P.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni è il seguente:

- validità anni 1 - per i permessi della durata di anni **uno** la scadenza sarà al 31 dicembre indipendentemente dalla data del rilascio;
- validità mesi 6 - per i permessi della durata di **mesi sei** alla scadenza naturale ;
- validità pari alla durata di 2 mesi;
- validità pari alla durata di 1 mese;
- validità pari alla durata di 1 settimana;
- validità pari alla durata di 1 giorno.

Art. 15 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo alle esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 16 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada o parte di essa interessata dalla manifestazione.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 17 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 Vigilanza

Tutte le forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricate dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 19 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

L'efficacia del permesso è subordinata al pieno rispetto degli obblighi e delle limitazioni locali, alla compatibilità della stabilità dei manufatti e dalla osservanza delle norme nonché delle norme del presente regolamento.

La circolazione del veicolo, trasporto e quanto autorizzato, avviene a rischio e pericolo titolare del permesso e/o suo utilizzatore. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;

Ogni danno prodotto alla pista o strada percorsa e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al regolare transito e comunque a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario del permesso e/o suo utilizzatore, restandone l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne nel modo più assoluto;

Il permesso al transito, è subordinato allo stato di transitabilità della strada da accertare da parte del titolare o suo utilizzatore;

Art. 20 Manutenzione e Costi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato è in funzione della durata del permesso.

Nel caso l'avente diritto richieda un 2° permesso sempre per un massimo di ulteriori 3 automezzi di proprietà dello stesso nucleo familiare, verrà applicata una riduzione del 50% rispetto alla tariffa corrispondente.

Art. 21 Esenzioni al pagamento

Sono esentati dal pagamento della tariffa coloro che vantano un diritto reale su un immobile regolarmente accatastato soggetto a pagamento della imposta comunale sugli immobili serviti dalla strada. L'esenzione si intende **esclusivamente** estesa ai componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. All'atto della richiesta, che dovrà comunque essere ugualmente compilata con l'indicazione dei veicoli da autorizzarsi corredati con la copia fotostatica delle carte di circolazione, dovrà necessariamente essere prodotta ricevuta di

pagamento dell'imposta comunale sull'immobile ubicato nell'area asservita dalla pista forestale.

Art. 22 Convenzione

Gli importi potranno essere, a richiesta debitamente motivata, commutati in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima mediante accordo con l'Amministrazione e detti lavori avverranno sotto diretto controllo dell'Amministrazione stessa.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L. R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 24 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.